



N. 69 - marzo 2019

A.S. 856 - Modifiche al codice civile, in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori

Il disegno di legge in titolo, di iniziativa del sen. De Bertoldi (FdI), si propone, attraverso modifiche ad alcuni articoli del codice civile in materia di assicurazioni, di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori.

1. Breve quadro normativo vigente¹

1.1. Il contratto di agenzia

Il contratto di agenzia è disciplinato dalle disposizioni (artt. 1742 - 1753 c.c.) del Capo X del Titolo III del Libro IV del codice civile.

Con il **contratto di agenzia** una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso una retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

La parte che promuove la conclusione dei contratti si chiama **agente**, mentre la parte per conto del quale l'attività viene svolta si chiama **preponente**.

La figura dell'agente è fatta rientrare, secondo la dottrina prevalente, nella categoria dei **lavoratori parasubordinati**: se è vero che, da un lato, egli è libero di organizzare il proprio lavoro senza vincoli di orario, di scegliere la clientela e sopportare le spese dell'organizzazione, dall'altro, la sua autonomia non è assoluta. L'agente, infatti, deve adempiere l'incarico secondo le istruzioni ricevute e ha diritto ad una indennità di fine rapporto (art. 1751 c.c.) analoga a quella prevista in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato (art. 2120 c.c.). Inoltre il contratto di agenzia è in genere modellato sugli accordi collettivi preparati dal sindacato di categoria, e anche questo è un aspetto che lo avvicina molto al rapporto di lavoro subordinato.

¹ Nel quadro normativo sono illustrati i soli profili della disciplina civilistica del contratto di agenzia oggetto di modifica da parte del disegno di legge.

Il diritto di esclusiva

L'articolo 1743 c.c. prevede il **diritto reciproco di esclusiva**.

L'esclusiva si traduce nel diritto:

- dell'agente a che il preponente non nomini altri agenti nella stessa zona e in riferimento allo stesso tipo di affari da lui trattati;
- del preponente a che l'agente non promuova la conclusione di affari per conto di imprenditori concorrenti sempre nell'ambito della zona e dell'attività oggetto del contratto di agenzia.

Il diritto di esclusiva ha un ambito di efficacia coincidente con la **zona** nella quale l'agente svolge la propria attività per conto del preponente ed è circoscritto al ramo di affari oggetto del contratto. Per quanto riguarda il **ramo di affari**, in particolare, il riferimento agli stessi affari trattati, secondo la giurisprudenza, non è limitato solo alla commercializzazione degli stessi identici prodotti, ma più in generale allo svolgimento di una attività che si rivolga ad una clientela anche solo potenzialmente comune.

Secondo la giurisprudenza il diritto di esclusiva è **elemento naturale** ma non essenziale del contratto di agenzia, ne consegue che le parti possono escludere tale diritto con un patto espresso (Cass. Sentenza n. 17063 del 2011). E' un patto di natura obbligatoria e quindi produce effetti solo tra le parti e non nei confronti dei terzi. La violazione del patto costituisce giusta causa di risoluzione del contratto e obbliga a risarcire il danno. Nel caso in cui il preponente concluda contratti nella zona di esclusiva dell'agente, egli è tenuto a corrispondere all'agente la provvigione concordata, come se il contratto fosse stato concluso per merito dell'agente.

La facoltà di rappresentanza

L'agente non ha normalmente la **rappresentanza** del preponente. A ben vedere all'agente il codice civile (articolo 1745 c.c.) riconosce **solo una forma di rappresentanza passiva**, per la quale le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente. Tale previsione è finalizzata ad assicurare una adeguata tutela dei terzi contraenti, i quali normalmente hanno contatti con il solo agente e non con il preponente (la cui sede spesso è lontana dalla zona in cui il contratto è concluso); di conseguenza costoro vengono agevolati, perché possono inviare comunicazioni all'agente con efficacia nei confronti del preponente.

Secondo parte della dottrina tenuto conto dell'eccezionalità della norma non sarebbe possibile estendere la rappresentanza passiva oltre le ipotesi contemplate dalla disposizione. Secondo un diverso orientamento, l'agente potrebbe validamente ricevere anche atti come la diffida ad adempiere, l'offerta di *datio in solutum*, la richiesta di adempimento.

L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo. Il codice esclude inoltre (articolo 1744 c.c.) la facoltà per l'agente di riscuotere i crediti del preponente. Nel caso in cui questa facoltà gli sia stata attribuita egli non può comunque concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

La durata del contratto di agenzia

Il contratto di agenzia può essere a tempo indeterminato o determinato. L'articolo 1750 c.c., primo comma, precisa che il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Nel caso di **contratto a tempo determinato**, esso si scioglierà alla scadenza contrattualmente prevista, senza possibilità di scioglimento anticipato, salva l'ipotesi di inadempimento di una delle parti o di recesso per giusta causa.

Se il contratto di agenzia è, invece, **a tempo indeterminato**, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito. In presenza di una giusta causa si ritiene che l'agente e il preponente possano recedere anche senza preavviso.

Il **termine di preavviso** è fissato dall'articolo 1750, comma terzo: in un mese per il primo anno di durata del contratto, due mesi per il secondo anno, tre mesi per il terzo anno, quattro mesi per il quarto anno, cinque mesi per il quinto anno e sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.

Prima delle modifiche apportate al codice dal [decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303](#), l'articolo 1750 c.c. prevedeva la possibilità per entrambe le parti di sostituire il termine di preavviso con il pagamento di una corrispondente indennità. Attualmente la facoltà di corrispondere una **indennità** sostitutiva, in alternativa rispetto al termine **di preavviso**, è ammessa da alcuni accordi economici collettivi di diritto comune, e può essere contrattualmente pattuita dalle parti.

Accanto al recesso disciplinato dall'articolo 1750 c.c. la giurisprudenza ha costantemente ritenuto applicabile al contratto di agenzia l'istituto del **recesso per giusta causa**, disciplinato dall'articolo 2119 per il rapporto di lavoro subordinato.

La cessazione del rapporto e la corresponsione dell'indennità

Ai sensi dell'articolo 1751 c.c. all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente **un'indennità** se ricorrono le seguenti condizioni:

- l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'indennità non è dovuta:

- quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o

malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;

- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

La figura dell'agente di assicurazione

L'articolo 1753 c.c. richiama espressamente una **particolare figura di agente di commercio, l'agente di assicurazione**, che si caratterizza per alcune peculiarità conseguenti all'attività esercitata. La disposizione precisa che all'agente di assicurazione sono applicabili le norme codicistiche sul contratto di agenzia, in quanto non derogate dagli usi, e in quanto compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

Con le norme collettive in tema di agenzia di assicurazione si ritiene compatibile la previsione dell'articolo 1745 c.c., e quindi in ogni caso all'agente di assicurazione spettano i limitati poteri di rappresentanza sostanziale e processuale che l'articolo 1745 c.c. conferisce a tutti gli agenti.

All'agente di assicurazione può essere poi conferito il **potere di concludere direttamente i contratti** che procura al preponente, ai sensi dell'articolo 1752 c.c. Più in generale nei rami dell'attività assicurativa, in cui prevale il principio del decentramento (ramo danni) è frequente il conferimento all'agente del potere di concludere i contratti. In altri rami, in cui prevale il principio dell'accentramento (ramo vita) l'agente non ha abitualmente poteri rappresentativi.

In particolare, secondo parte della dottrina, l'agente assicurativo non solo può concludere direttamente i contratti, ma anche può provvedere alla loro modificazione e risoluzione, in relazione alle sole polizze per le quali tale potere è stato conferito, e con esclusione dei contratti conclusi dall'agente che lo ha preceduto. Secondo un diverso orientamento l'articolo 1903 c.c. conferirebbe particolari poteri all'agente di assicurazione in relazione a tutti i contratti cui la rappresentanza si riferisce, siano essi stati conclusi dall'agente o da altri. Tali poteri devono peraltro essere espliciti nei limiti delle istruzioni ricevute, secondo quanto prescrive l'articolo 1746 c.c..

Tra gli atti che l'agente di assicurazione con rappresentanza può compiere si collocano le pattuizioni con le quali si diminuisce o aumenta il premio assicurativo, e quella con la quale si determina in misura diversa da quanto inizialmente pattuito il valore delle cose assicurate. Non rientra invece nei poteri dell'agente di assicurazione, neppure se munito di rappresentanza, il potere di accertare e liquidare i sinistri, e quello di emettere assegni in nome e per conto del preponente, a meno che non gli sia stata conferita in tal senso apposita procura. In relazione ai contratti che ha il potere di concludere, l'agente di assicurazione può stare in giudizio senza necessità di una specifica procura sia nei giudizi di cognizione che di esecuzione.

1.2 Il contratto di assicurazione

La disciplina generale dei contratti di assicurazione è contenuta nel Capo XX (articoli 1882-1932) del Titolo III del Libro IV del codice civile a cui si aggiunge la legge speciale del decreto legislativo 9 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private).

L'assicurazione è quel contratto in forza del quale l'assicuratore, verso la corresponsione di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato entro i limiti pattuiti, del danno prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un fatto attinente alla vita umana (articolo 1882 c.c.).

Dalla definizione codicistica è possibile rinvenire **due tipologie di assicurazioni**:

- l'assicurazione **contro i danni**, la cui disciplina è dettata dagli articoli 1904 c.c. e ss. nonché dal codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;
- l'assicurazione **sulla vita**, cui si riferiscono gli articoli da 1919 c.c., nonché, anche in questo caso, il codice delle assicurazioni private.

In relazione alla **durata del contratto di assicurazione** la dottrina suole distinguere:

- una **durata formale**, che inizia al momento della conclusione del contratto e prosegue fino al verificarsi di una causa (legale o convenzionale) di scioglimento e
- una **durata sostanziale** che riguarda l'efficacia del contratto in relazione alla prestazione di garanzia da parte dell'assicuratore e decorre, secondo quanto dispone la norma in commento, dalle ore 24 del giorno in cui è concluso il contratto fino alle ore 24 dell'ultimo giorno previsto.

Si parla poi di **durata tecnica** con riferimento alla durata dell'obbligazione del contraente di pagare il premio in relazione alla quale è commisurato l'ammontare del premio stesso.

La giurisprudenza concorda nel distinguere la durata del contratto dalla sua **efficacia** che è subordinata al pagamento del premio, salvo diversa pattuizione delle parti (Cass., Sentenza n.1855 del 1982); i contraenti possono infatti prevedere un'anticipazione degli effetti anche prima dell'ora indicata nella norma (Cass., Sentenza n. 11142 del 1994).

L'articolo 1899 c.c., nel disciplinare **la durata dell'assicurazione**, al primo comma, prevede che l'assicuratore, in alternativa a un contratto annuale, può proporre una copertura assicurativa di durata poliennale; in questo caso, però, il premio deve essere più conveniente rispetto a quello previsto, per la stessa copertura, dalla polizza annuale. In tale ipotesi, e dunque allorché la compagnia assicurativa e il cliente stipulino un accordo pluriennale con premio ridotto rispetto a quello dovuto per un negozio annuale, la facoltà di recesso per l'assicurato - con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è stata esercitata - è prevista solo nel caso in cui il contratto sia superiore ai cinque anni e sempre che sia trascorso il quinquennio.

Il secondo comma dell'articolo 1899 c.c. prevede che il contratto possa essere oggetto di proroghe tacite la cui durata non può essere comunque superiore a due anni. E' ammissibile soltanto

una durata pattizia minore, essendo un'eventuale clausola contraria sostituita *ex lege*; non importa la conclusione di un nuovo contratto ma è una continuazione del precedente di cui restano inalterate tutte le condizioni. Per il rinnovo tacito del contratto è necessaria una clausola espressa che deve essere specificamente approvata per iscritto. Anche la giurisprudenza si è più volte pronunciata in tal senso (Cass. Sentenza n. 6145 del 1978). La proroga tacita prevista dal contratto si può evitare mediante disdetta di cui spesso le polizze stabiliscono termine e forma; tale termine secondo la dottrina è essenziale e data la natura recettizia della disdetta riguarda il suo ricevimento da parte dell'assicurato.

La Suprema Corte che secondo un primo consolidato orientamento aveva affermato che per impedire la rinnovazione tacita del contratto è necessario che la disdetta giunga al destinatario nel termine stabilito (Cass. Sentenza n.2817 del 1971), ha poi affermato che la clausola ambigua in ordine al carattere recettizio o meno della disdetta, ai fini della valutazione della sua tempestività, deve essere interpretata facendo riferimento ai criteri di cui agli articoli 1366 e 1370 c.c., cioè nel senso più favorevole all'onere; sarà pertanto sufficiente in questi casi la spedizione della raccomandata (Cass., Sentenza n. 3353 del 1985;). Nel caso di proroga espressa non valgono i limiti di tempo previsti per la proroga tacita. Il termine di sei mesi decorre non dalla comunicazione ma dalla ricezione da parte del destinatario. Il terzo comma dell'articolo 1899 esclude l'applicabilità della disposizione alle assicurazioni sulla vita intese in senso stretto. Tra queste non si possono far rientrare le c.d. assicurazioni di sicurezza sanitaria che garantiscono in caso di infortuni o malattie nei limiti delle spese sostenute per cure mediche e che pertanto sono disciplinate anche dalla norma de qua (Cass., Sentenza n. 9689 del 1992).

2. Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge consta di quattro articoli.

Nel merito l'**articolo 1** inserisce un ulteriore comma all'articolo 1743 del codice civile. La nuova disposizione introduce il **divieto** per gli agenti assicurativi **di qualsiasi forma di esclusiva**, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione. Tale divieto vale per tutti i distributori di prodotti assicurativi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *n.1*), del Codice delle assicurazioni private.

Tale lettera ricomprende nella nozione di "distributore di prodotti assicurativi" qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione.

Formulazione vigente	Testo come modificato dall'AS 856
Articolo 1743 c.c. <i>Diritto di esclusiva</i>	Articolo 1743 c.c. <i>Diritto di esclusiva</i>
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona	<i>Identico</i>

e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.	
	Per gli agenti assicurativi è vietata qualsiasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione. Tale divieto vale per tutti i distributori di prodotti assicurativi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n.1), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'articolo 2 aggiunge due ulteriori commi all'articolo 1750 del codice civile.

Il primo dei due nuovi commi prevede che all'agente di assicurazione è sempre conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti assicurativi.

Il secondo nuovo comma specifica che nel rapporto di agenzia assicurativa, il periodo di preavviso dovuto dall'impresa, salvi i casi in cui sia legittimo il recesso *ad nutum* per giusta causa, non può essere mai inferiore a sei mesi. Esso può essere sostituito con una corrispondente indennità solo con l'accordo scritto dell'agente e ogni patto contrario è nullo.

Formulazione vigente	Testo come modificato dall'AS 856
Articolo 1750 c.c. <i>Durata del contratto o recesso</i>	Articolo 1750 c.c. <i>Durata del contratto o recesso</i>
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.	<i>Identico</i>
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.	<i>Identico</i>
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.	<i>Identico</i>

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.	<i>Identico</i>
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.	<i>Identico</i>
	All'agente di assicurazione è sempre conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti assicurativi.
	Nel rapporto di agenzia assicurativa, il periodo di preavviso dovuto dall'impresa, salvi i casi in cui sia legittimo il recesso in tronco per giusta causa, non può essere mai inferiore a sei mesi. Esso può essere sostituito con una corrispondente indennità solo con l'accordo scritto dell'agente. Ogni patto contrario è nullo.

L'articolo 3 riscrive l'articolo 1753 del codice civile il quale disciplina gli agenti di assicurazione. In particolare la disposizione, come modificata prevede che la disciplina di cui al Capo X del Titolo III del Libro IV del codice civile è applicabile anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicurativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

Gli accordi nazionali predetti continuano a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti, anche dopo la loro scadenza, sino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali validamente stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese e degli agenti.

Formulazione vigente	Testo come modificato dall'AS 856
Articolo 1753 c.c. <i>Agenti di assicurazione</i>	Articolo 1753 c.c. <i>Agenti di assicurazione</i>
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate [dalle norme corporative o] dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa	Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicu-

	rativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.
	Gli accordi nazionali predetti continuano a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti, anche dopo la loro scadenza, sino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali validamente stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese e degli agenti.

L'articolo 4, infine, modifica l'articolo 1899 del codice civile relativo alla **durata dell'assicurazione**.

In base al nuovo articolo 1899 c.c. l'assicurazione - tranne che nel caso di assicurazioni sulla vita - ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Nei contratti del ramo malattia il recesso e la disdetta possono essere esercitati esclusivamente dal contraente. Resta confermata la possibilità di proroga tacita.

Formulazione vigente	Testo come modificato dall'AS 856
<p>Articolo 1899 c.c. <i>Durata dell'assicurazione</i></p>	<p>Articolo 1899 c.c. <i>Durata dell'assicurazione</i></p>
<p>L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.</p>	<p>L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Nei contratti del ramo malattia il recesso e la disdetta possono essere esercitati esclusivamente dal contraente.</p>

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.	<i>Identico</i>
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.	

a cura di Carmen Andreuccioli

L'ultima nota breve:
*AA.SS. nn. 1146 e 647 - Norme
in materia di accesso aperto
all'informazione scientifica -
Marzo 2019*

nota breve
sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it